CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

Diritto annuale 2026

Diritto Annuale Camerale

Calcola il Diritto Annuale e Paga con un semplice click

**La Camera di Commercio di Ferrara Ravenna invia un'informativa con l'avviso pagoPA precompilato, che contiene l'esatto importo dovuto, a tutte le imprese che pagano un importo fisso e che sono iscritte a un massimo di cinque Camere di Commercio**

## Misure del diritto annuale per l'annualità 2026

### NUOVE ISCRIZIONI

Le **imprese iscritte o annotate al R.I. in corso d'anno** (esclusi i casi di trasferimento da altra provincia) devono corrispondere il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, attraverso una delle seguenti modalità:

pagamento con modello F24
pagamento tramite cassa automatica (addebito effettuato al momento della protocollazione della pratica)

Con nota 9347 del 16 gennaio 2026, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni sulle misure del diritto annuale 2026.

In caso di omissione sarà applicata la sanzione prevista dalle norme vigenti.

Con deliberazione della Giunta camerale n. 2025000064 del 23/09/2025, **la Camera ha approvato l'incremento del diritto annuale per il triennio 2026-2028 in misura pari al 20%.**

Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17/03/2026**, entrato in vigore in data 28/04/2026**, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2026-2028, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. **Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2026 entro il 28/04/2026 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2026 per non pagare sanzioni e interessi.**

N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2026 non sposta il termine originario di pagamento; pertanto, chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2026 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.

***Importi***

La Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha aderito ad un **servizio di invio alle imprese con un dovuto in misura fissa di un'informativa con allegato l'avviso di pagamento pagoPA predefinito**.

**Gli importi dovuti dalle imprese iscritte comprensivi della maggiorazione del 20% rimangono gli stessi del precedente triennio.**

Si precisa inoltre che l'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove è iscritta all'**1 gennaio 2026**.

| Imprese che pagano in misura fissa | Sede | Unità Locale |
|---|---|---|
| **imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del RI** (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | **53,00 (52,80)** | **11,00 (10,56)** |
| **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria** | **120,00** | **24,00** |

*Se viene iscritta l'impresa individuale con una UL nella stessa provincia l'importo da versare a titolo di diritto annuale sarà pari a **63,00** (52,80+10,56=63,36 arrotondato per difetto all'unità intera)*

| Soggetti che in via transitoria pagano in misura fissa | Sede | Unità Locale |
|---|---|---|
| **società semplici non agricole** | **120,00** | **24,00** |
| **società semplici agricole** | **60,00** | **12,00** |
| **società tra avvocati previste** | **120,00** | **24,00** |

| Soggetti che in via transitoria pagano in misura fissa | Sede | Unità Locale |
|---|---|---|
| **dal D.Lgs. n. 96/2001** | | |
| **soggetti only REA** | **18,00** | |
| **IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO** (per ciascuna unità locale o sede secondaria) | **66,00** | |

Per le **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** dovranno applicare al **fatturato 2025** le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati secondo il criterio di cui alla nota n. 19230 del 30 marzo 2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o maggiore di 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

***FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE (****secondo il decreto interministeriale 21 aprile 2011)*

| Scaglioni di fatturato | | Aliquota | Importo dovuto per la sede | con riduzione al 40% (=-50%+20%) per il 2022 |
|---|---|---|---|---|
| da euro | a euro | | | |
| 0,00 | 100.000,00 | Misura fissa | **€ 200,00** | **120,00** |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% | € 200,00 **+ 0,015% della parte eccedente € 100.000,00** | parte variabile da aggiungere |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% | € 222,50 **+ 0,013% della parte eccedente € 250.000,00** | parte variabile da aggiungere |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% | € 255,00 **+ 0,010% della parte eccedente € 500.000,00** | parte variabile da aggiungere |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% | € 305,00 **+ 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00** | parte variabile da aggiungere |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% | € 1.115,00 **+ 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00** | parte variabile da aggiungere |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% | € 2.365,00 **+ 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00** | parte variabile da aggiungere |

| Scaglioni di fatturato | | Aliquota | Importo dovuto per la sede | con riduzione al 40% (=-50%+20%) per il 2022 |
|---|---|---|---|---|
| da euro | a euro | | | |
| oltre 50.000.000,00 | | 0,001% | € 2.815,00 **+ 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00** | parte variabile da aggiungere **(fino ad un massimo di 20.000,00)** |

***L'importo massimo dovuto per ciascuna UL è pari ad € 120.00*** *(€ 200.00 - 40%)*

*In fase di* ***nuova iscrizione UL per società****, l'importo per il primo anno è pari ad € 24.00 (€ 40,00 - 40%)*

***Quando versare***

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

La data scadenza del pagamento è **il 30 giugno 2026**, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il **30 luglio 2026** per chi ha la scadenza del 30 giugno - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Eventuali proroghe di scadenza di versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

**Per i soggetti ISA e forfettari proroga al 20/07/2026**

L’art. 6 del D.L. 22/05/2026 n. 89 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026) ha previsto **per i soggetti ISA il differimento al 20/07/2026, senza maggiorazione,** del versamento del saldo e del primo acconto delle imposte, ovvero entro il 20/08/2026 con applicazione dello **0,80%** a titolo di interesse corrispettivo.

La suddetta **proroga,** prevista per i soggetti ISA e il regime forfettario**, si applica anche al diritto annuale**.

***Come versare***

Il versamento del diritto va eseguito, in un'unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

***Unità locali***

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale**.**

Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66 euro.

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 30 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.

***Arrotondamento***

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

*Ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi. (circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 30.3.2009).*